



**Assemblea straordinaria degli Azionisti
mercoledì 13 dicembre 2023 - Prima convocazione
giovedì 14 dicembre 2023 - Seconda convocazione**

ILLA S.P.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti chiamata a deliberare sulla proposta di modifiche alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del prestito convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd., e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrant

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea, in sede Straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno

1. Proposta di modifiche alla delibera dell'assemblea straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del prestito convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd., e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrant

La presente relazione è redatta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Cod. civ.

A. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La proposta di delibera rivolta all'assemblea straordinaria della società consiste in modifiche alla delibera con cui, in data 22 febbraio 2023, sempre ad opera dell'assemblea straordinaria, in esecuzione dell'Accordo di Investimento (il **"Contratto Negma"** o **"Contratto"** o l'**"Accordo"** o **"Investment Agreement"** o **"Contratto del Prestito Obbligazionario Convertibile"**) tra ILLA S.p.A. (**"ILLA S.p.A."** **"ILLA"** o la **"Società"** o l'**"Emittente"**) e Negma Group Investment Ltd (**"Negma"** o l'**"Investitore"**), sono stati approvati l'emissione del prestito obbligazionario convertibile, cum warrant, riservato a Negma (il **"Prestito Obbligazionario cum warrant"** o il **"POC"**) e i relativi aumenti di capitale a servizio.

La presente Relazione Illustrativa, in merito alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario, cum warrant, e ai relativi aumenti di capitale a servizio, deliberati a suo tempo e di cui si propone ora la revisione, fa dunque, per completezza informativa, riferimento alla Relazione Illustrativa, pubblicata in data 30 gennaio 2023 e scaricabile dal sito web della Società www.illa.it, sezione **Investor Relations**, a cui si rimanda integralmente.

In questa sede si ricorda come l'Investment Agreement, stipulato a suo tempo, abbia previsto un investimento da parte di Negma per un ammontare complessivo in denaro di Euro 20.000.000, erogabile, subordinatamente al rispetto di certe condizioni, in n. 40 (quaranta) tranches, a fronte dell'emissione di Obbligazioni Convertibili, di cui le prime n. 4 tranches per un valore di Euro 750.000 ciascuna e le restanti n. 36 (trentasei) per un valore di Euro 500.000 ciascuna, a cui vengono abbinati dei Warrant.

In conseguenza del predetto Accordo, l'Assemblea Straordinaria di ILLA, in data 22 febbraio 2023, ha deliberato l'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni ILLA, cum warrant, di importo complessivo pari a Euro 21.000.000, di cui Euro 1.000.000 destinato a

pagare le commitment fees previste contrattualmente in favore di Negma, da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma, cod. civ., in quanto destinato a Negma, e un connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 21.000.000, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile.

Alla data odierna la situazione vede Obbligazioni Convertibili sottoscritte in Capitale Sociale per l'importo complessivo di Euro 5.300.000, oltre all'emissione dell'importo di Euro 1.000.000 relativo alle commitment fees, che sono già state integralmente pagate - queste ultime - non tramite denaro, bensì tramite l'emissione di Obbligazioni, in concomitanza con le prime n.4 (quattro) tranches, mediante l'emissione di n. 100 (cento) Obbligazioni prive di Warrant del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila/00) cadauna in occasione delle prime n.4 tranches.

Pertanto, alla data odierna, rispetto a quanto deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023, possono ancora essere erogate Obbligazioni pari a n.1.470 per un importo nominale di Euro 14.700.000, su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n.,2.100, per un importo nominale complessivo di Euro 21.000.000.

Le obbligazioni nella titolarità ad oggi di Negma sono le seguenti:

- relativamente alla quinta tranche, sottoscritta in data 20 luglio 2023 che si ricorda essere di complessivi Euro 3.300.000, pari a complessive n.330 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna e che, successivamente alla conversione del 02/11/2023, nell'ambito della quinta tranche risultano ancora da convertire n. 261 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 2.610.000;
- relativamente alla commitment fee, pari all'importo nominale di Euro 1.000.000, saldata tramite emissione di ulteriori obbligazioni;
- relativamente alla seconda parte della quinta, ed ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall'assemblea in data 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire n.18 obbligazioni per un controvalore di Euro 180.000.

Si ricorda come, ai sensi dell'Investment Agreement oggi in vigore, le Obbligazioni appartenenti a ciascuna tranche abbiano una durata di n. 12 mesi dalla data di emissione, e siano emesse ad un prezzo pari al 100% del valore nominale e non sono produttive di interessi ("Prezzo di Sottoscrizione"). Si ricorda, altresì, come, sempre ai sensi

dell'Investment Agreement allo stato in vigore, Negma possa richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni emesse inviando un'apposita comunicazione alla Società in qualsiasi momento, fermo restando che in caso di mancata richiesta di conversione entro la data di scadenza delle Obbligazioni, ovvero dopo n. 12 mesi dalla data di emissione, è previsto che le stesse siano convertite automaticamente in Azioni di nuova emissione.

Si ricorda inoltre come l'Accordo preveda che Negma, a fronte di ciascuna emissione, abbia diritto a ricevere un numero di Warrant (i "Warrants" o "Warrant"), i quali avranno una durata pari a n. 60 mesi dalla data di emissione, calcolato in misura del 100% del valore di ogni tranche e tale da consentire alla Società di percepire, in caso di integrale conversione dei Warrant, un corrispettivo pari al 120% del valore nominale delle obbligazioni.

Si ricorda come l'Accordo preveda una procedura dettagliata da seguire per richiedere a Negma la sottoscrizione delle Obbligazioni. È infatti richiesto che, per ogni tranche, la Società trasmetta una formale richiesta di sottoscrizione a Negma conforme al modello previsto nel Accordo medesimo, nel rispetto di intervalli temporali minimi e in particolare non prima delle seguenti date:

- il giorno di borsa aperta successivo alla conversione (in una volta o più volte) di tutte le Obbligazioni emesse in relazione a una precedente tranche; o
- il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di n. 30 (trenta) giorni lavorativi (come definiti nel Contratto Negma) decorrenti dalla precedente emissione ("Periodo di Raffreddamento" o "Cool Down Period")

Si precisa che le suddette condizioni di consegna della richiesta di sottoscrizione possono essere oggetto di rinuncia da parte di Negma.

Sempre secondo l'Investment Agreement stipulato a suo tempo e delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria in data 22 febbraio 2023 si ricorda come la Società abbia assunto nei confronti di Negma, a far data dalla sottoscrizione del l'Accordo e fino al termine del periodo di emissione, l'impegno a rispettare specifici covenants, tra cui in particolare l'impegno:

- (i) a non procedere ad operazioni di fusione che prevedano l'incorporazione della Società in altri soggetti, ferma restando la possibilità di procedere con fusioni che prevedano la Società quale soggetto incorporante;
- (ii) a non cedere, affittare, trasferire, liquidare o comunque disporre di parte significativa dei propri attivi in una singola operazione (o in più operazioni di scopo comunque unitario) se non a fronte di corrispettivi quantificati a condizioni di mercato;
- (iii) a non sottoscrivere prodotti finanziari caratterizzati da operatività simile o assimilabile

- a quella del Contratto Negma;
- (iv) a non assumere indebitamento, in assenza del preventivo consenso di Negma che possa qualificarsi quale "senior" rispetto al prestito, e che abbia l'effetto di elevare il parametro finanziario di indebitamento/patrimonio netto ad un indice superiore a 10.

L'obbligo di Negma di pagare il Prezzo di Conversione è condizionato, sulla base delle previsioni allo stato vigenti, all'adempimento da parte di ILLA (o alla rinuncia da parte di Negma), delle seguenti condizioni:

- a) il rispetto da parte di ILLA dei covenants previsti dal Contratto;
- b) il rispetto da parte di ILLA e l'assenza di qualsiasi evento che renda le dichiarazioni e garanzie prestate dalla Società non veritiere;
- c) il mancato verificarsi di una cd. Material Adverse Change o altrimenti detto Cambiamento Sostanziale Negativo (intendendosi con tale termine qualsiasi annuncio fatto dalla Società o mutamento delle condizioni finanziarie, politiche o economiche italiane o internazionali o dei tassi di cambio o dei controlli valutari, tale da pregiudicare sostanzialmente il buon esito dell'Operazione nonché l'emissione delle Obbligazioni, dei Warrant e delle Azioni o la negoziazione degli stessi);
- d) la mancata assunzione, da parte di ILLA, di qualsivoglia impegno vincolante che comporti un cambio del controllo della Società (anche "Cambio di Controllo");
- e) la mancata rilevazione di qualsiasi eccezione e/o obiezione da parte di qualsivoglia Autorità (ivi incluse Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB) avente a oggetto le Obbligazioni, i Warrant o la loro conversione e/o il loro esercizio;
- f) la mancata realizzazione di qualsiasi evento che costituisca un inadempimento, ove non vi venga posto rimedio entro un periodo di tempo predeterminato;
- g) il fatto che il Commitment Period non sia scaduto;
- h) le azioni della Società (i) siano quotate su Euronext Growth Milan e (ii) non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della negoziazione delle azioni da parte di CONSOB e/o da parte di Borsa Italiana S.p.A. né tale sospensione sia stata minacciata (a) per iscritto da parte di CONSOB e/o di Borsa Italiana o (b) in quanto la Società non abbia più i requisiti previsti per la negoziazione delle azioni presso Euronext Growth Milan, salvo deroghe concesse da Borsa Italiana S.p.A.. Negma ha la facoltà, esercitabile a sua insindacabile discrezionalità, di rinunciare, parzialmente o totalmente, a una o più delle predette condizioni, ad eccezione di quella prevista alla lettera e).

Subordinatamente alla verifica (con esito positivo) circa la sussistenza delle condizioni previste, è convenuto che Negma versi a favore di ILLA il corrispettivo dovuto per l'emissione

della relativa tranche.

In data 29 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla sottoscrizione di un accordo modificativo dell'Investment Agreement sottoscritto (l'“Accordo Modificativo”) e conseguentemente di proporre all'Assemblea Straordinaria di ILLA S.p.A. di deliberare modifiche alle condizioni del Prestito Obbligazionario Convertibile, cum warrant, e dei relativi aumenti di capitale a servizio della conversione e dell'esercizio dei Warrant, come deliberati dall'Assemblea straordinaria del 22 febbraio 2023, condizionatamente all'erogazione da parte di Negma di finanziamenti fino a 1,5 milioni per coprire il fabbisogno della società, in deroga alle previsioni di cui al citato Investment Agreement.

Le modifiche apportate all'Investment Agreement sono altresì condizionate all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Società delle modifiche alle condizioni del POC e ai relativi aumenti di capitale a servizio, così come sopra esposto.

In esecuzione di quanto previsto, si precisa che, in data 30 ottobre 2023, le parti hanno sottoscritto una Side Letter, che in concreto ha previsto:

- a) l'erogazione immediata di un Finanziamento Ponte (“Bridge Financing Agreement”) pari a Euro 500.000, condizionata esclusivamente, al rispetto degli accordi vigenti e alla adozione della delibera (in concreto già assunta dal consiglio di amministrazione) in merito alle modifiche aventi ad oggetto l'Investment agreement;
- b) l'erogazione di un'ulteriore importo pari ad Euro 1.000.000 entro la data del 23 novembre 2023, condizionata (i) al rispetto degli accordi vigenti, (ii) all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria delle proposte di modifica delle condizioni del POC e dei relativi aumenti di capitale a servizio a cui l'Accordo Modificativo dell'Investment Agreement è sua volta condizionato, (iii) al fatto che, laddove ILLA presenti una domanda di composizione negoziata della crisi, ai sensi degli artt. 12 e ss. del Codice della Crisi (“CCII”), sia formulata una richiesta ai competenti organi della procedura di una prededuzione o di un diritto di garanzia o di un pegno su tutto o parte del patrimonio dell'Emittente in relazione all'importo in questione; all'impegno dei competenti organi sociali di ILLA a sottoporre all'esperto (“esperto”), (iv) nell'ambito della predetta procedura di composizione negoziata della crisi, alla richiesta al tribunale competente di ottenere l'autorizzazione a rimborsare a Negma il pagamento di 500.000 Euro di cui alla precedente lettera a) in via privilegiata;
- c) che il Periodo di Raffreddamento “Cool Down Period” in corso verrà ad interrompersi a partire dal mese di marzo del 2024. Per effetto di tale previsione dunque, a partire dal mese di marzo 2024, l'Emittente può riavviare la richiesta delle tranches secondo l'Accordo di Investimento.

Conseguentemente in esecuzione delle previsioni di cui alla citata side letter è stato

sottoscritto un contratto di Finanziamento Ponte (“Bridge Financing Agreement”) per l’importo di Euro 500.000, esente da interessi, da rimborsarsi entro il 30 novembre 2023 e in data 31 ottobre 2023 è stato quindi effettivamente da Negma eseguito un bonifico in favore di LLA per il predetto importo.

Nei giorni successivi alla sottoscrizione della Side Letter e del contratto di Finanziamento Ponte (“Bridge Financing Agreement”), richiamati nel comunicato diffuso in data 1° novembre 2023, ILLA ha riaperto le negoziazioni con Negma allo scopo di prevedere revisioni chiarificatrici e migliorative rispetto a quanto convenuto con i predetti atti, con riguardo sia all’ammontare complessivo delle erogazioni finanziarie pattuite sia al termine ultimo per l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di ILLA delle modifiche concernenti le deliberazioni aventi ad oggetto il prestito obbligazionario, cum warrant, riservato a Negma e i relativi aumenti di capitale a servizio. Avendo, in merito, raggiunto un accordo con Negma, il consiglio di amministrazione ha deliberato, in data 10 novembre, di sottoscrivere un testo di precisazioni rispetto ai sopra menzionati atti (il “Testo di Precisazioni”), secondo cui:

a) il rimborso del Finanziamento Ponte di 500.000 euro potrà avvenire mediante l'emissione, senza ulteriore erogazione a fronte, di una tranche di obbligazioni convertibili di pari importo, una volta che Illa abbia ottenuto l'approvazione del Tribunale al rimborso in prededuzione e siano soddisfatte le altre condizioni stabilite dalla Side Letter; b) una volta approvate le sopra richiamate modifiche alle condizioni del POC e ai relativi aumenti di capitale, potrà essere erogato un ulteriore importo pari a euro 1.000.000, sempre in quanto rispettate le altre condizioni previste dalla Side Letter; c) il termine entro il quale l’assemblea straordinaria della società dovrà approvare le sopra richiamate delibere è stato posticipato al 5 dicembre 2023. Tale termine, per successiva ulteriore proroga convenuta tra ILLA e Negma, è stato poi fissato al 15 dicembre 2023.

Negma in data 31 ottobre 2023 ha già provveduto a erogare il finanziamento ponte di importo pari a euro 500.000, mentre per poter attingere anche al previsto ulteriore versamento in deroga di importo pari a 1.000.000, tra le altre condizioni è necessario deliberare le modifiche alle condizioni del POC e dei relativi aumenti di capitale a servizio descritte nella presente Relazione Illustrativa.

Si sottolinea che la delibera del consiglio di amministrazione avente ad oggetto la sottoscrizione dell’accordo diretto a modificare l’Investment Agreement concluso in data 5 gennaio 2023 e le conseguenti proposte da sottoporre all’assemblea straordinaria sono state trattate come operazioni con parte correlata, tenuto conto della posizione di Negma e, in particolare, in ragione del superamento delle relative soglie di rilevanza, come operazione con parte correlata di maggiore rilevanza. Più specificamente, l’operazione in esame è stata considerata dalla Società prudenzialmente operazione con parte correlata, in quanto la

controparte Negma detiene una partecipazione rilevante nella società, oltreché detenere titoli obbligazionari convertibili per importo considerevole, convertibili in azioni a sua discrezione, tali da consentire il superamento delle soglie previste dal Regolamento di Borsa Italiana sulla gestione delle operazioni con parti correlate, che costituisce presupposto della fattispecie della correlazione. Coerentemente con la suddetta valutazione, la Società aveva richiesto al Consigliere indipendente parere sulla suddetta operazione, qualificata come operazione con parte correlata, il quale in data 29 ottobre ha rilasciato il proprio parere favorevole (scaricabile dal sito web della Società www.illa.it, sezione **Investor Relations**).

B. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OBBLIGAZIONI SECONDO L'ACCORDO IN VIGORE

Si ricorda come sia previsto che le Obbligazioni siano emesse in forma dematerializzata e non siano ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Le Obbligazioni sono emesse con pieni diritti di godimento a partire dalla data della loro sottoscrizione.

Si ricorda come le Obbligazioni, sulla base degli accordi allo stato in vigore, possano essere assegnate o trasferite, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi dell'Australia, degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. In ogni caso, la circolazione delle Obbligazioni sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2 (1) (e) del Regolamento EU n. 2017/1129 e del combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 35, paragrafo 1, lettera d) del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con l'esclusione degli investitori professionali residenti in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

Si precisa come ciascuna Obbligazione, sulla base dell'Accordo oggi in vigore, abbia una durata pari a n. 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("Maturity Date") e sia infruttifera. È altresì previsto che le Obbligazioni possano essere rimborsate in denaro al loro valore nominale in qualsiasi momento qualora la Società eserciti il diritto di recesso

ad nutum dal Contratto dandone comunicazione a Negma o al portatore di Obbligazioni ovvero alla Maturity Date, nel caso in cui la Società voglia evitarne la conversione automatica a scadenza, visto che è previsto che alla scadenza della Maturity Date tutte le obbligazioni ancora esistenti siano automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (“Conversione Obbligatoria”).

Si ricorda come prima della Maturity Date Negma abbia il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto o in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società abbia l’obbligo di consegnare a Negma tante Azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l’importo nominale delle obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione, ferma la facoltà della Società, a sua discrezione, di pagare a Negma una somma di denaro calcolata con la seguente formula:

Conversione Cash Payment = $(CA / CP) \times$ Chiusura di VWAP alla data di conversione,

CA = 33% dell'importo nominale complessivo delle obbligazioni convertite e

CP = il Prezzo di Conversione.

Le nuove azioni sono emesse dalla Società attraverso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in forma dematerializzata e sono trasferite per conto della Società al conto di titoli che sarà indicato da Negma, i cui dettagli sono forniti con la comunicazione di conversione.

C. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI WARRANT SECONDO L’ACCORDO IN VIGORE

Si ricorda come i Warrant vengono emessi in forma dematerializzata e non sono ammessi alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Le nuove Azioni risultanti dall'esercizio dei Warrant vengono emesse dietro pagamento in contanti da parte del relativo portatore di Warrant del prezzo di esercizio degli stessi, pari al 120% del VWAP medio delle Azioni nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche, fermo restando che, per quanto riguarda la prima tranche, il prezzo di esercizio dei Warrant sarà pari al 120% del minore tra: (i) il VWAP medio nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data di sottoscrizione del Contratto Negma (i.e. Euro 0,0028); e (ii) la media del VWAP nei quindici (15) Giorni di Negoziazione immediatamente precedenti l’emissione della prima tranche (“Prezzo di Esercizio dei Warrant”).

Si ricorda come i Warrant sono abbinati alle Obbligazioni in numero da determinarsi sulla base dell’importo sottoscritto a fronte dell’emissione di ciascuna tranche e, in particolare, in un valore pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni a cui sono abbinati (il numero

di Warrant abbinati a ciascuna tranche sarà arrotondato al numero intero più prossimo).

Anche i Warrant, sulla base dell'Accordo allo stato in vigore, possono essere assegnati o trasferiti, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia e del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. In ogni caso, la circolazione dei Warrant sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2 (1) (e) del Regolamento EU n. 2017/1129 e del combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 35, paragrafo 1, lettera d) Del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con l'esclusione degli investitori professionali residenti in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione dei Warrant sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

Si ricorda come i Warrant vengono annullati decorsi n. 60 mesi dalla loro data di emissione.

Ciascun portatore di Warrant ha il diritto, a propria discrezione, in ogni momento precedente la data di scadenza dello strumento ("Periodo di Esercizio dei Warrant"), di esercitare in tutto o in parte i Warrant di cui è portatore. L'esercizio potrà avvenire in qualsiasi giorno di borsa aperta nel corso del Periodo di Esercizio dei Warrant mediante apposita comunicazione di esercizio.

Le nuove azioni ILLA emesse a servizio dell'esercizio dei Warrant vengono emesse dalla Società mediante il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata.

Ciascun Warrant dà diritto a ricevere n. 1 azione di nuova emissione ILLA ("Rapporto Esercizio Warrant"); il Rapporto di Esercizio Warrant sarà soggetto ad apposito aggiustamento al compimento, da parte della Società, di operazioni sul capitale, secondo rapporti di aggiustamento stabiliti dal Contratto.

D. LE MODIFICHE OGGETTO DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO

Di seguito si illustrano le principali modifiche che, in forza dell'Accordo Modificativo, accanto a modifiche di natura formale, vengono apportate alle condizioni del POC, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della società:

- a) con riferimento alla definizione di "prezzo di conversione" ("conversion price") che è calcolato come il 93% del VWAP giornaliero più basso delle Azioni durante il Periodo di prezzo applicabile precedente la Data di conversione, anche con riferimento alle obbligazioni già emesse e sottoscritte da Negma ai sensi dell'Investment Agreement, e non ancora da quest'ultima convertite, sono state eliminate le condizioni secondo cui:
- (i) qualsiasi Giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle Azioni negoziate in quel Giorno di Negoziazione e
 - (ii) la Data di Negoziazione più bassa in cui il VWAP Giornaliero è inferiore (almeno per un valore pari ad almeno il 90%) rispetto al VWAP delle Azioni calcolato durante il Periodo di Prezzo applicabile. Le suddette previsioni, divenendo efficace l'Accordo Modificativo, non verrebbero più prese in considerazione ai fini dell'individuazione del Prezzo di conversione; sempre con riferimento alla definizione di "prezzo di conversione" ("conversion price") è stato precisato come, al fine di determinare il Prezzo di Conversione, il risultato verrà arrotondato per difetto troncato al decimale non nullo più vicino. Qualora il VWAP a 12 giorni scenda al di sotto di Euro 0,01, il Prezzo di Conversione verrà arrotondato per difetto al decimale più vicino (ovvero, se il risultato è 0,451, il prezzo di conversione sarà 0,45. Se il risultato è 0,0451, il prezzo di conversione sarà 0,045. Se il risultato è 0,00451, il prezzo di conversione sarà 0,0045. Se il risultato è 0,000451, sarà il minimo, quindi 0,0004);
- b) con riferimento alla definizione di "Periodo di Raffreddamento" ("Cool Down Period") è stato precisato come il Periodo di Raffreddamento sarà prolungato da qualsiasi ritardo causato dalla sospensione dalla negoziazione delle Azioni, dalla ritardata consegna delle Azioni all'Investitore, dalla sospensione delle conversioni dalla negoziazione delle Azioni a causa di qualsiasi azione societaria (ad esempio, raggruppamento delle azioni, registrazione delle Azioni, assemblea degli azionisti, approvazione di un prospetto o di un supplemento ad un prospetto).
- c) con riferimento ai presupposti necessari per la sottoscrizione delle tranches del prestito, è stato specificato che il contratto con l'Euronext Growth Advisor ("EGA") e lo Specialista Euronext Growth ("Specialist") debbano essere in pieno vigore e non debbano scadere prima della fine dell'ipotetico Periodo di Raffreddamento
- d) è stata eliminata la possibilità per l'Emittente di richiedere l'aggregazione di più tranches fino ad Euro 5.000.000 per finanziare operazioni di acquisizione alla luce del fatto che le operazioni di acquisto dei rami d'azienda dei marchi Giannini ed Aeternum, che erano tra gli obiettivi aziendali, sono già state perfezionate;
- e) ciascun Titolo avrà una durata di dodici (12) mesi a partire dalla data di emissione (la "Data di Scadenza"), che potrà essere prorogata in incrementi di tre mesi, per non più di n.2 (due)

volte da parte dell'Investitore, mediante comunicazione scritta da consegnare in qualsiasi momento;

- f) è stata specificata la definizione di cambio di controllo ovvero che il cambio di controllo si determina in caso di (i) acquisizione di una partecipazione superiore al 50,01% del capitale sociale dell'Emittente da parte di una o più persone fisiche o giuridiche, agendo da soli o di concerto, (ii) acquisizione da parte di una o più persone fisiche (i) o una o più persone giuridiche, che agiscono da sole o di concerto, di un certo numero di diritti di voto nell'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Emittente in modo da esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Emittente come previsto ai sensi Articolo 2359, comma 1, n. 2) del codice civile.
- g) è stato specificato come la circolazione delle Obbligazioni sarà consentita nei confronti delle controllate di Negma ovvero anche di terzi diversi da una controllata di Negma, purché questi possano essere considerati un investitore qualificato, con l'esclusione degli investitori istituzionali provenienti da Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e qualsiasi altro paese estero in cui la circolazione dei Titoli sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un memorandum informativo/circolare di offerta, o sarebbero soggetti a qualsiasi altro tipo di permesso e/o autorizzazione da parte di qualsiasi autorità competente.
- h) è stato specificato come la circolazione dei Warrant sarà consentita nei confronti delle controllate di Negma ovvero anche di terzi diversi da una controllata di Negma purché questi possano essere considerati un investitore qualificato, con l'esclusione degli investitori istituzionali provenienti da Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e qualsiasi altro paese estero in cui la circolazione dei Titoli sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un memorandum informativo/circolare di offerta, o sarebbero soggetti a qualsiasi altro tipo di permesso e/o autorizzazione da parte di qualsiasi autorità competente.
- i) è stato modificato dal 100% al 110% il valore nominale della put Amount che prevede come al verificarsi di un Cambio di Controllo, di un Cambiamento Sostanziale Negativo o di un Evento di Inadempimento, l'Investitore abbia il diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in contanti tutti i Titoli emessi e in circolazione al loro 110% del valore nominale ("Importo Put dell'Investitore" e complessivamente "Opzione Put dell'Investitore"), dando all'Emittente un preavviso non inferiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi e indicando la data in cui avverrà il rimborso ("Data di Rimborso");
- j) è stata modificata la clausola relativa alla mancata consegna delle azioni o al pagamento in contanti in caso di conversione, nel senso che, tra l'altro, se all'atto della conversione dei Titoli, il relativo portatore dei Titoli non riceve le relative Azioni e/o il Pagamento in Contanti di Conversione, il Portatore dei Titoli avrà il diritto di:(1) qualora richieda il rimborso anticipato dei Titoli, vedersi pagato dall'Emittente l'Importo di Conversione più un importo pari al numero di Azioni che il medesimo Portatore dei Titoli avrebbe dovuto ricevere moltiplicato per la differenza (solo se positiva) tra il più alto prezzo di chiusura delle Azioni verificatosi nel periodo intercorrente tra la Data di Conversione e il giorno precedente a

quello in cui l'Emittente trasferisce effettivamente l'importo di rimborso e il prezzo di chiusura delle Azioni alla Data di Conversione: o (2) richiedere nuovamente la consegna delle azioni, più un ammontare pari al numero di azioni che il Portatore dei titoli avrebbe dovuto ricevere moltiplicato per la differenza (solo se positiva) tra il più alto prezzo di chiusura delle Azioni verificatosi nel periodo intercorrente tra la Data di Conversione e il giorno precedente a quello in cui l'Emittente trasferisce effettivamente le azioni e il prezzo di chiusura delle Azioni del giorno in cui le Azioni sono effettivamente consegnate al Portatore dei Titoli. Sempre secondo le previsioni dell'Accordo Modificativo, la mancata consegna nelle 24 ore escluse i giorni non di negoziazione successivi alla data in cui il Portatore delle Obbligazioni ha richiesto la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna dei suddetti importi e/o Azioni, costituirà un Caso di Inadempimento ai sensi del Contratto. Il Portatore delle Obbligazioni può esercitare un'Opzione Put per tutte le Obbligazioni in circolazione. La Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna come sopra specificato rimarrebbero dovute, con l'importo variabile che continuerà a maturare fino a quando tali pagamenti non saranno stati fatti, (qualora il Portatore dei titoli abbia presentato una Richiesta di Consegna, questa potrà essere modificata in una Richiesta di Rimborso a scelta del Portatore dei titoli Titolo), a meno che il Portatore dei titoli del Prestito Obbligazionario non decida di esercitare un'Opzione Put anche per l'Importo di Conversione);

- k) è stata anche modificata la clausola relativa alla mancata consegna delle azioni spettanti per l'esercizio dei warrant, stabilendosi che, all'atto della conversione dei Warrant, qualora il relativo titolare del Warrant non riceva le relative Azioni nei modi e nei tempi previsti nei paragrafi che precedono, il Portatore avrà diritto di: 1. richiedere il rimborso del Prezzo di Esercizio del Warrant maggiorato di un importo pari alla differenza (solo se positiva) tra il prezzo di chiusura più elevato dell'Azione nel periodo compreso tra la Data di Esercizio del Warrant e il giorno precedente a quello in cui l'Emittente trasferisce effettivamente l'importo del rimborso e il prezzo di chiusura dell'Azione alla Data di Esercizio dei Warrant ("Richiesta di Rimborso"); o 2. richiedere nuovamente la consegna delle azioni, maggiorato di un importo pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo di chiusura più elevato dell'Azione nel periodo compreso tra la Data di Esercizio dei Warrant e il giorno precedente a quello in cui l'Emittente consegna effettivamente le azioni e il prezzo di chiusura delle Azioni nel giorno in cui le azioni sono effettivamente consegnate; ("Richiesta di consegna").

I predetti importi e/o azioni, saranno corrisposti dall'Emittente ai relativi Titolari di Warrant entro e non oltre 24 ore, esclusi i giorni non di negoziazione successivi alla data in cui il Portatore del Warrant ha richiesto la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna.

Qualsiasi pagamento a favore di un titolare di Warrant effettuato dall'Emittente ai sensi del Paragrafo 5 del presente Allegato 4 deve essere effettuato dall'Emittente al relativo Portatore di Obbligazioni in contanti, mediante bonifico bancario su un conto bancario notificato dal relativo Portatore di Obbligazioni all'Emittente, in fondi immediatamente disponibili e liberamente trasferibili in Euro.

Sempre in relazione alla mancata consegna nelle 24 ore, esclusi i giorni non di negoziazione successivi alla data in cui il Titolare del Warrant ha richiesto la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna o la Richiesta di Consegna dei suddetti importi e/o Azioni, costituirà un evento di Inadempimento ai sensi del Contratto La Richiesta di Rimborso o di Consegna come sopra specificato rimarrebbe esigibile, con l'importo variabile che continuerà a maturare fino a quando tali pagamenti non saranno stati effettuati (se il titolare del Warrant ha presentato una Richiesta di Consegna, questa può essere modificata in una Richiesta di Rimborso a scelta del titolare del Warrant).

E. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE - MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE PROPOSTE A QUANTO DELIBERATO IN DATA 22 FEBBRAIO 2023

La società aveva, a suo tempo, deliberato il POC e i relativi aumenti di capitale a servizio al fine di potersi procurare celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente opportunità offerte dal mercato di integrazione con altre entità operanti nel medesimo settore di riferimento, come poi è stato perfezionando l'acquisto dei rami d'azienda Aeternum e Giannini, nonché fare fronte alle esigenze finanziarie complessive supportando il capitale circolante netto e per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni commerciali correnti, nonché per destinare risorse alla copertura dei fabbisogni correlati all'andamento prevedibilmente negativo della gestione per tutta la fase di riorganizzazione e ristrutturazione, prevista, presumibilmente, per tutto l'esercizio 2023, e quindi al perseguimento degli obiettivi aziendali. Le suesposte ragioni hanno giustificato l'emissione del POC riservato a Negma e i relativi aumenti di capitale a servizio, con esclusione del diritto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto che tale operazione fosse conforme all'interesse della Società in quanto, tra l'altro: a) l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a un investitore istituzionale di elevato standing potesse fornire la possibilità alla Società di attingere, con uno strumento rapido di ammontare sicuro, alle risorse necessarie a riequilibrare la situazione finanziaria di Illa, nonché supportare gli investimenti previsti nel proprio piano industriale, attraverso un'operazione di rafforzamento patrimoniale (mediante il meccanismo di conversione entro un periodo massimo di mesi dodici dall'emissione del titolo, con opzione oggi che, oggi, divenendo efficace l'Accordo Modificativo, verrebbe concessa a Negma di estenderlo, per due volte, di un ulteriore periodo di tre mesi); b) lo strumento finanziario proposto presentava e presenta caratteristiche che, in linea generale, riscontrano particolare favore da parte degli investitori qualificati, quale Negma. Tali caratteristiche rendono questa tipologia di strumenti finanziari un efficace mezzo di reperimento di risorse finanziarie non bancarie a condizioni convenienti, che ben si adattava - e allo stato si adatta - alle attuali necessità della Società, che non ha di fatto accesso ai finanziamenti bancari; c) l'emissione di un Prestito Obbligazionario convertibile, non comportando un rimborso a scadenza, poteva stabilizzare

l'acquisizione delle risorse reperite tramite il Prestito Obbligazionario medesimo; d) l'emissione di obbligazioni convertibili cum warrant fosse - e continua oggi ad essere - uno strumento idoneo e con certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale (in quanto destinato entro un prefissato periodo alla conversione del Prestito Obbligazionario) e finanziaria della Società. Per questo motivo è stata all'epoca individuata Negma, operatore primario e professionista del settore, in grado di poter adempiere ad un impegno di sottoscrizione di massimi Euro 21 milioni ed oggi è giustificato accettare talune modifiche alle condizioni del POC, per poter beneficiare di erogazioni finanziarie anche in deroga a quanto stabilito a suo tempo in termini di periodi di esercizio dei tiraggi da parte della Società; e) lo strumento rileva aspetti a tutela della Società stessa in quanto (i) a capo della Società non sussiste alcun obbligo di effettuare emissione di Obbligazioni, ma l'Investitore è obbligato a sottoscrivere le Obbligazioni qualora l'Emittente ne faccia richiesta secondo i limiti e nei termini previsto dal Contratto; (ii) il diritto di effettuare le richieste di sottoscrizione spetta esclusivamente alla Società e Negma non può procedere di sua iniziativa alla sottoscrizione, in tutto o in parte, delle Obbligazioni. Questi aspetti lasciano quindi alla Società il pieno diritto e l'autonomia decisionale rispetto alla tempistica e alla misura della richiesta di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale; f) l'Operazione era - e continua ad essere - funzionale al possibile riequilibrio finanziario della Società e nello specifico è finalizzata a: (i) supportare il capitale circolante della Società; (ii) rafforzare la struttura finanziaria della Società nel breve/medio periodo (attraverso il meccanismo di conversione entro un periodo massimo di tre mesi dall'emissione del titolo) e (iii) ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi.

L'esclusione del diritto di opzione, inoltre, poteva favorire il buon esito dell'operazione in tempi brevi, escludendo una procedura di offerta al pubblico delle obbligazioni, la quale avrebbe richiesto adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi, maggiori costi e incertezza di successo dell'operazione; h) la raccolta di capitale derivante dall'emissione delle obbligazioni convertibili cum warrant, laddove attivata da parte della Società, avrebbe potuto dotare Illa di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie destinate al riequilibrio finanziario della Società. Per tutte le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto a suo tempo che l'emissione delle Obbligazioni riservate a Negma fosse di interesse sociale e, allo stato, ritiene che sia di interesse sociale procedere alla modifica delle relative condizioni, tenuto conto della situazione finanziaria e delle esigenze che scaturiranno anche dal piano di risanamento da presentarsi ai creditori nell'ambito della procedura di composizione negoziata a cui il Consiglio di Amministrazione ha deciso di fare ricorso.

In tale contesto, la decisione di apportare modifiche all'Investment Agreement è specificamente motivata dalla necessità di coprire il fabbisogno di cassa della Società, ricorrendo a Negma con un intervento suppletivo rispetto a quanto previsto, a suo tempo, dall'Investment Agreement, nella attuale formulazione. In ragione delle previsioni

dell'Investment Agreement attualmente vigenti, tenuto conto delle tranche di prestito già tirate per far fronte all'acquisto dei rami d'azienda Aeternum e Giannini, non sarebbe infatti possibile richiedere nuove erogazioni finanziarie prima della scadenza del periodo di raffreddamento in corso (cool down period), ossia prima del prossimo mese di maggio 2024. In proposito, quindi, l'Investitore Negma ha condizionato interventi suppletivi o comunque l'erogazione di ulteriori tranche di finanziamento in sottoscrizione del POC, in deroga alle previsioni contrattuali in essere, alla modifica di alcune condizioni dell'Investment Agreement, tra cui in particolare i criteri di conversione in azioni delle obbligazioni di cui al POC. L'Investitore ha giustificato tale richiesta considerati i maggiori costi per la provvista che comporta venire incontro alle necessità di ILLA e le difficoltà per la negoziazione in tempi non eccessivamente lunghi di un maggiore ammontare di azioni rivenienti dalla conversione di tranche del prestito sottoscritte in tempi più ravvicinati, rispetto a quanto previsto dall'Investment Agreement.

Si sottolinea, in proposito, che il fabbisogno finanziario netto complessivo emergente dal piano finanziario per i prossimi 12 mesi è stimato pari a circa 5,0 milioni di Euro, di cui 0,5 milioni di Euro già erogati da Negma in data 30 ottobre 2023, come da relativo comunicato stampa, mentre un altro 1,0 milione di Euro vedrà l'erogazione da parte di Negma dopo l'approvazione delle delibere oggetto della presente Relazione Illustrativa e la concessione di una predeuzione su tale importo nell'ambito della composizione negoziata della crisi avviata ai sensi degli articoli 12 ss del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come convertito in legge con modifiche e integrazioni).

Ugualmente i restanti 3,5 milioni di Euro, successivamente al l'approvazione delle delibere oggetto della presente Relazione Illustrativa, potranno essere erogati, in diverse tranche come previsto contrattualmente, da parte di Negma a partire dal mese di marzo 2024, nell'assunto che sia raggiunto un accordo con i creditori entro il mese di febbraio 2024, all'interno della composizione negoziata della crisi avviata.

I rischi sull'implementazione dei piani aziendali e sulla realizzazione del piano industriale, con conseguenze negative sulla continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo ILLA, che comprende anche il marchio Giannini e la controllata Aeternum S.r.l., proprietaria del relativo marchio, dipendono in gran parte dalla possibilità di accedere ai finanziamenti da parte dell'Investitore Negma.

All'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria delle delibere oggetto della presente Relazione Illustrativa, Negma e verificatesi le altre condizioni previste dalla Side Letter la Società come definito dal contratto di Finanziamento Ponte ("Bridge Financing") e dal successivo Testo di Precisazioni potrà attingere all'ulteriore finanziamento per importo pari a 1,0 Milione di Euro, mentre a partire da marzo 2024 potranno essere ripristinate le erogazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile, per tranche di 500,000 euro ciascuna, sulla base di un Cool Down Period di 30 giorni lavorativi.

F. CRITERI IN BASE AI QUALI È STATO DETERMINATO IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI E IL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE PREVISTO

Sulla base dei criteri di determinazione del prezzo di emissione, come stabiliti ai sensi delle delibere adottate in data 22 febbraio 2023, Negma può richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni sulla base della seguente formula:

$$\text{Numero Azioni} = (\text{CA} / \text{CP})$$

dove:

- a. CA: significa il valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione;
- b. CP: significa il prezzo di conversione pari al 93% del Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel corso del Pricing Period antecedente la data di conversione;
- c. Daily VWAP: significa in ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni; e
- d. Pricing Period: significa il periodo di n.12 giorni di Borsa aperta nel corso dei quali le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni antecedenti la data di richiesta della conversione.

Il prezzo di conversione delle Obbligazioni è dunque stato fissato pari al più basso VWAP giornaliero delle azioni durante il cd. pricing period applicabile (ovvero un periodo di n.12 giorni di Borsa aperta antecedente la richiesta di conversione) ("Prezzo di Conversione"). Al fine di determinare il Prezzo di Conversione, si prevede che il risultato sia arrotondato per difetto al decimale più vicino.

Le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, conseguenti al contenuto dell'Accordo Modificativo il Prezzo di Conversione, come già descritto al precedente punto D della presente Relazione Illustrativa, comportano le seguenti modifiche:

- con riferimento alla definizione di "Prezzo di Conversione" ("Conversion Price") che è calcolato come il 93% del VWAP giornaliero più basso delle Azioni durante il Periodo di prezzo applicabile precedente la Data di conversione sono state eliminate le condizioni che:

- (i) qualsiasi Giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle Azioni negoziate in quel Giorno di Negoziazione e
- (ii) la Data di Negoziazione più bassa in cui il VWAP Giornaliero è inferiore (almeno per un valore pari ad almeno il 90%) rispetto al VWAP delle Azioni calcolato durante il Periodo di Prezzo applicabile

non saranno prese in considerazione nella determinazione del Prezzo di conversione

- sempre con riferimento alla definizione di "Prezzo di Conversione" ("Conversion Price") è stato precisato come al fine di determinare il Prezzo di Conversione, il risultato verrà arrotondato per difetto troncato al decimale non nullo più vicino. Qualora il VWAP a 5 giorni scenda al di sotto di Euro 0,01, il Prezzo di Conversione verrà arrotondato per difetto al

millesimo più vicino, ovvero, se il risultato è 0,451, il prezzo di conversione sarà 0,45; se il risultato è 0,0451, il prezzo di conversione sarà 0,045; se il risultato è 0,00451, il prezzo di conversione sarà 0,0045; se il risultato è 0,000451, sarà il minimo, quindi 0,0004.

Si ricorda come il prezzo di esercizio di ciascun Warrant sia, invece, pari al 120% del prezzo medio ponderato dei volumi delle transazioni (VWAP) registrato nei n. 15 (quindici) giorni di mercato immediatamente precedenti alla data in cui sia stata fatta la richiesta di esborso di una tranche di Obbligazioni.

Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove Azioni, la scelta di non determinare un prezzo stabilito, bensì di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di nuova emissione di ciascuna tranche coerente con l'andamento delle quotazioni del titolo azionario di compendio, appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio delle Obbligazioni.

L'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe anche, al limite, avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alle quotazioni di Borsa del titolo della Società, di penalizzare la Società e i suoi Azionisti a vantaggio dell'Investitore. L'adozione di un criterio basato sull'andamento del titolo consente di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo riconosciuto dal mercato.

In particolare, la determinazione del prezzo con riguardo al valore della quotazione che il titolo della Società registra nei giorni di Borsa aperta immediatamente precedenti alla sottoscrizione delle azioni di compendio appare idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore del mercato delle stesse (rappresentativo del valore della Società) e - come si è scritto - può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta e deliberata a suo tempo.

A prescindere da tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione ebbe a ritenere - e oggi conferma tale opinione - che tale situazione non possa pregiudicare la fattibilità e convenienza dell'Operazione, considerato che, in alternativa, l'eventuale allineamento obbligatorio dei parametri di patrimonializzazione e di capitalizzazione avrebbe reso a renderebbe l'operazione non appetibile per il mercato e quindi avrebbe a suo tempo finito per pregiudicarne la realizzazione, impedendo quindi alla Società di accedere in modo rapido ed efficiente alle risorse finanziarie necessarie per preservare la continuità aziendale e per supportare la realizzazione dei propri obiettivi strategici in essere.

L'applicazione di uno sconto del 7,00% sul valore nominale di emissione delle Obbligazioni si giustificava - e si giustifica - in quanto comunemente applicato ad altre operazioni analoghe.

Con riguardo specifico alle modifiche che si propone di apportare ai criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dalla conversione del POC, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, non venendo a mutare la metodologia di determinazione del prezzo basata sull'andamento della quotazione delle azioni sul mercato e sull'individuazione del prezzo più basso di un certo periodo, ma soltanto eliminandosi la previsione di escludere dal periodo di riferimento alcune sedute di borsa, ossia quelle in cui l'Investitore abbia superato una certa percentuale di quantitativi negoziati, rispetto ai volumi complessivi di mercato, ovvero quelle in cui i volumi complessivi di mercato siano stati per una certa percentuale inferiori a quelli medi, non possa, secondo una valutazione aprioristica, presumersi e, tanto meno, darsi per scontata un'alterazione della congruità dei criteri adottati, a suo tempo, con la delibera dell'Assemblea Straordinaria approvata in data 22 febbraio 2023.

Deve, infatti, sottolinearsi, in proposito, che la percentuale dei titoli messi in vendita da parte dell'Investitore rispetto a quelli complessivi negoziati in una seduta di Borsa non dipendono soltanto dai quantitativi messi in vendita dallo stesso Investitore ma anche dall'entità complessiva dei quantitativi messi in vendita dal resto degli operatori sul mercato. Per tale ragione dunque è possibile che la percentuale dei titoli venduti dall'Investitore possa, in alcune sedute, risultare maggiore del 25%, ancorché il volume complessivo dell'offerta di titoli sul mercato da parte di tutti gli operatori risulti inferiore a quella media delle altre sedute, non derivandone necessariamente nel complesso una eccessiva pressione sull'andamento dei corsi. Dunque, anche considerato che, in concreto, l'Investitore nell'effettuare le negoziazioni sui titoli detenuti, rivenienti dalla conversione del POC, resta comunque assoggettato agli obblighi di correttezza previsti dal Regolamento UE 596/2014 (MAR), non può in via generale presumersi che i prezzi delle sedute allo stato escluse dal periodo di riferimento, ai sensi dei criteri attualmente vigenti, si discostino da quelli che scaturiscono da un andamento fisiologico delle dinamiche di formazione delle quotazioni di mercato.

Del resto e da ultimo, deve altresì sottolinearsi come la valutazione circa la congruità dei criteri di emissione del prezzo delle azioni non possa prescindere dalla preminente e inderogabile esigenza della Società di dotarsi delle risorse finanziarie necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

D'altra parte, quindi, a completamento di quanto sopra esposto, si sottolinea che le ulteriori modifiche proposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, aventi ad oggetto le condizioni del POC e dei relativi aumenti di capitale a servizio, non incidono sui criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio, ma costituiscono il riflesso sulle delibere assembleari di mutate condizioni degli accordi contrattuali tra ILLA e l'Investitore, prive di effetti sulle movimentazioni del capitale sociale e/o sulle altre clausole dello Statuto sociale.

G. PROSPETTI DI QUOTAZIONE E PROSPETTI DI OFFERTA

L'emissione delle Obbligazioni e dei Warrant, così come delle relative azioni di compendio, non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta e/o di quotazione da parte della Società.

H. VENDITA DI AZIONI DA PARTE DI NEGMA

Si ricorda come non sussistano in capo a Negma obblighi di lock up, ossia di mantenimento delle Azioni sottoscritte a seguito della conversione delle Obbligazioni ovvero dell'esercizio dei Warrant.

Si precisa inoltre che non esistono accordi aventi a oggetto cd. "selling restrictions".

I. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

Si ricorda come l'Investment Agreement preveda un Commitment Period, come sopra descritto, pari a **n. 40 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

J. GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Si ricorda come l'Investment Agreement preveda che le Azioni rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni e dall'esercizio dei Warrant abbiano godimento regolare e pertanto attribuiscono ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

K. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO

Si precisa che non è previsto alcun consorzio di collocamento e/o garanzia in relazione agli aumenti di capitale, in quanto destinati esclusivamente al servizio della conversione delle Obbligazioni e all'esercizio dei Warrant.

L. DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

M. I RISCHI DI DOVER RIMBORSARE IL PRESTITO IN DENARO

L'Investment Agreement stipulato tra ILLA e Negma, nella versione risultante per effetto dell'Accordo Modificativo, una volta che quest'ultimo divenga efficace, in gran parte coerentemente con il testo dell'accordo oggi in vigore, prevederà il rimborso in denaro delle Obbligazioni convertibili nei casi di Default o, altrimenti detti Eventi di Inadempimento, previsti contrattualmente, che in sintesi consistono:

- in un inadempimento da parte dell'Emittente nel corretto adempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, che, se sanabile, non viene sanato entro trenta (30) giorni a partire dalla prima delle seguenti date: (i) la data in cui l'Emittente viene a conoscenza di tale violazione e (ii) la data in cui l'Investitore notifica tale violazione all'Emittente, richiedendone la sanatoria;
- nella cancellazione delle Azioni dalla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, ovvero la risoluzione del contratto di Euronext Growth Advisor o di Euronext Growth Specialist stipulati dall'Emittente;
- nel caso in cui si sia verificato un cambio di controllo della Società;
- nell'eventuale rifiuto di certificazione del bilancio da parte della società di revisione dell'Emittente, che non sia sanato entro sessanta (60) giorni dalla data in cui tale certificazione è richiesta alla società di revisione;
- salvo quanto concordato o accettato dall'Investitore, nel mancato pagamento da parte dell'Emittente di qualsiasi indebitamento superiore a Euro 1.000.000 alla scadenza o entro qualsiasi periodo di pre-ammortamento applicabile, ad eccezione di qualsiasi mancato pagamento derivante da un errore in buona fede effettuato con diligenza e tempestività corretto, o nell'incapacità da parte dell'Emittente di osservare o eseguire qualsiasi termine, patto o accordo contenuto in qualsiasi accordo o strumento con il quale è vincolato a dimostrare o garantire tale indebitamento per un periodo di tempo che potrebbe causare o consentire l'accelerazione della scadenza dello stesso, salvo il caso in cui tale indebitamento sia contestato in buona fede dall'Emittente;
- salvo diverso accordo o accettazione da parte dell'Investitore, nel caso in cui l'Emittente sospenda o interrompa volontariamente sostanzialmente tutte le sue attività, liquidi sostanzialmente tutte le sue attività, salvo dietro equo corrispettivo od a condizioni di mercato, o nel caso di fallimento, moratoria, insolvenza o procedure simili per il sollievo dei debitori in difficoltà finanziaria istituiti da o contro l'Emittente e non cessati entro sei (6) mesi, ove comunque non comporti una sospensione del titolo dalla quotazione;
- nel caso in cui una sentenza definitiva per il pagamento di denaro superiore a Euro 1.000.000 venga emessa da un tribunale della giurisdizione competente contro l'Emittente e l'Emittente non adempia lo stesso o non provveda al suo adempimento in conformità con i suoi termini o non procuri una sospensione della sua esecuzione entro sessanta (60) giorni dalla data di efficacia della stessa ed entro detto periodo di sessanta (60) giorni (o il periodo più lungo durante il quale l'esecuzione di tale sentenza sia stata sospesa) provveda ad impugnarla e a far sì che la sua esecuzione rimanga sospesa durante tale appello.

Si sottolinea come, secondo quanto prevede l'Accordo Modificativo, modificato dal 100% al 110% il valore nominale della put Amount, che prevede come al verificarsi di un Cambio di Controllo, di un Cambiamento Sostanziale Negativo o di un Evento di Inadempimento, l'Investitore abbia il diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in contanti tutti i Titoli emessi e in circolazione al 110% del loro valore nominale ("Importo Put dell'Investitore" e complessivamente "Opzione Put dell'Investitore"), dando all'Emittente un preavviso non inferiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi e indicando la data in cui dovrà avvenire il rimborso ("Data di Rimborso").

M. EFFETTI DILUITIVI SULLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI ATTUALI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ COMPORTATI DALL'EMISSIONE DEL POC e DALLE SOPRA RICHIAMATE MODIFICHE ALLE RELATIVE CONDIZIONI

Si sottolinea come le modifiche sopra puntualizzate potrebbero aggravare l'effetto diluitivo, certo ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società. La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Negma ad esito della conversione delle Obbligazioni emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo Prezzo di Conversione. Anche l'eventuale sottoscrizione di Azioni a seguito dell'esercizio dei Warrant potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli Azionisti della Società. La determinazione del prezzo di emissione delle Azioni in sede di conversione delle Obbligazioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione. La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'Operazione dipenderà, in particolare, dagli importi delle tranche effettivamente utilizzate e dal relativo Prezzo di Conversione, ad oggi non ancora determinabili. La stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant, che dipenderanno dall'ammontare delle azioni sottoscritte e dal Prezzo di Conversione.

N. POSSIBILI RISCHI CONNESSI all'EMISSIONE DEL POC e ALLE SOPRA RICHIAMATE MODIFICHE ALLE RELATIVE CONDIZIONI, DI SENSIBILE DEPREZZAMENTO DEL VALORE DELLE AZIONI

Il POC e la relativa operazione, per come è strutturata, in particolare tenuto conto delle suesposte modifiche alle inerenti condizioni, in relazione alla attendibile cessione da parte di Negma, sul mercato nel quale sono negoziate, delle azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili, o dell'esercizio dei warrant, può comportare un sensibile deprezzamento delle azioni della Società, considerato che, in determinate fasi di mercato, le vendite possono non trovare adeguata contropartita nella domanda.

Alla luce di quanto sopra, Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti delibere

Proposta di delibera relativa alle modifiche alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del prestito convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd., e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrant

L'Assemblea degli Azionisti di ILLA S.p.A., riunita in seduta straordinaria:

- *preso atto della proposta degli Amministratori e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e sesto, del codice civile;*
- *preso atto del parere del Consigliere Indipendente sull'operazione con parte correlata avente ad oggetto l'Accordo Modificativo e la proposta formulata da Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria;*
- *preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei warrant nonché dei relativi aumenti di capitale a servizio, a modifica delle delibere approvate dall'assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, come illustrati nella Relazione del*

Consiglio di Amministrazione;

- *preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e degli aumenti di capitale a servizio come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023;*
 - *preso atto del parere sulla congruità del Prezzo di Emissione delle azioni rilasciato dal Collegio Sindacale;*
 - *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate nella Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione*
1. di approvare le modifiche alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario, cum warrant, emesso e riservato all'investitore Negma Investment Group, sulla base della delibera assunta dall'assemblea straordinaria della Società del 22 febbraio 2023, condizioni e termini come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;
 2. di modificare condizioni e termini dell'aumento di capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, stabilendo che il prezzo di emissione e il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dall'Accordo di Investimento, come modificato dall'Accordo di Investimento, come riportato e precisato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;
 3. di modificare condizioni e termini dell'aumento di capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dei warrant di cui alla precedente delibera, stabilendo che il prezzo di emissione e il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dall'Accordo di Investimento, come modificato dall'Accordo di Investimento, come riportato e precisato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;
 4. di modificare, a fronte di quanto deliberato, l'art. 5 dello Statuto sociale, sostituendo il testo de commi 5.12 e 5.13, con il seguente testo “
 - 5.12 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 21.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ., come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come

modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 13 [14] dicembre 2023.

- 5.13 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte e in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 13 [14] dicembre 2023..”
5. di approvare conseguentemente il nuovo testo di Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, il quale recepisce quanto sopra deliberato;
6. di conferire in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Roberto Maviglia e all'Amministratore Delegato, dott. Pierpaolo Marziali, nei limiti di legge e con facoltà di subdelega ogni e più ampio potere al fine di provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per provvedere 17 all'adempimento di tutte le formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni assunte in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in generale tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delibere stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle presenti deliberazioni quelle modificazioni e rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per le necessarie iscrizioni nel Registro delle Imprese.”

MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

All'approvazione delle proposte di aumento di capitale di cui alla presente relazione illustrativa consegue la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo ultimo comma avente il seguente tenore letterale:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
5.12 <i>L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed</i>	5.12 <i>L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via</i>

in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 21.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni

del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis,

secondo comma, del Cod. civ..

5.13 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal contratto, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant.

scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 21.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ., come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 13 -14 dicembre 2023.

5.13 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte e in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le

	<p><i>previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 13 -14 dicembre 2023..</i></p>
--	--

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie conseguenti all'Operazione non danno luogo ad alcuna causa legale di recesso a favore dei soci, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

Noceto, 26 novembre 2023

L'Amministratore Delegato

